CAMERA DEI DEPUTATI N. 3238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORACE, NERI, MAZZONE, MENIA

Nuove norme in materia di detenzione dei malati di AIDS

Presentata il 10 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Molto spesso le cronache riportano notizia di reati commessi da soggetti affetti da AIDS conclamato verso i quali è prevista, nella sostanza, una totale impunità. Si tratta di una questione che travaglia la pubblica opinione, tra esigenze di sicurezza e dovere di solidarietà. È altresì innegabile che la reiterata condotta criminale di alcuni tra questi sfortunati soggetti mette a repentaglio il vivere civile laddove si manifestano condotte criminali.

Infatti, in base all'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale (introdotto con decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 1993, n. 222) non può mai per nessuna ragione, quale che sia la gravità del reato e quali che siano le esigenze cautelari, mantenersi la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da « AIDS conclamato » o da « grave deficienza immunitaria ».

In base al numero 3 dell'articolo 146 del codice penale (introdotto dal medesimo decreto-legge), deve essere obbligatoriamente disposto il rinvio, a tempo indeterminato, dell'esecuzione di qualsivoglia sentenza di condanna, nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale.

Questo sistema comporta una impunità assoluta per soggetti che, di fatto, possono continuare a commettere delitti anche di estrema gravità. In particolare, per quanto riguarda il tempo in cui il giudizio è ancora in corso, la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari non ha alcuna pratica efficacia perché il soggetto, in assenza del deterrente costituito dalla possibilità di conversione della misura in

quella più grave della custodia in carcere, può violare come e quando vuole l'obbligo di non allontanarsi dal luogo in cui dovrebbe rimanere in stato di arresto.

Per quanto riguarda poi il tempo successivo al passaggio in giudicato della sentenza, il rinvio obbligatorio dell'esecuzione, in quanto tale, importa che è assolutamente impossibile una qualsiasi forma di attuazione della pretesa punitiva, anche sotto forma di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare, eccetera.

Detta situazione pone l'ammalato di AIDS in una posizione di ingiustificato privilegio di fronte a chi sia portatore di altre patologie, in presenza delle quali, pur quando le stesse siano di estrema gravità, è sempre rimesso al prudente e motivato apprezzamento del giudice stabilire se possa darsi luogo a custodia cautelare in carcere o ad esecuzione della pena (articolo 147, numero 2, del codice penale, e 275, comma 4, codice di procedura penale).

La Corte costituzionale, investita con una molteplicità di ordinanze di rimessione da parte dei giudici di merito della questione circa la legittimità costituzionale o meno, in relazione soprattutto all'articolo 3 della Costituzione, della normativa in questione, ha ritenuto di dover escludere che la scelta discrezionalmente operata dal legislatore fosse caratterizzata da manifesta irragionevolezza e, quindi, violatrice del principio di uguaglianza (facendo leva soprattutto sulla finalità, ritenuta primaria, da parte del legislatore medesimo, di impedire la diffusione del contagio nelle carceri, anche a scapito della sicurezza collettiva), ma ha al tempo stesso riconosciuto espressamente la gravità delle problematiche conseguenti a quella scelta, sotto il profilo, in particolare, della « carenza di adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato, posto in libertà, commetta nuovi reati », ed ha affermato essere « auspicabile » che a colmare tale carenza intervenga il legislatore.

Per evitare che persone malate dimostratesi « immeritevoli del regime di favore loro riservato » (Vittorio Grevi, *Il Corriere della Sera*, 23 settembre 1994) possano continuare a delinquere, si propone una modifica nelle modalità di applicazione dell'articolo 146 del codice penale e dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, ritenendoli non applicabili nei confronti di chi si mostra incline a proseguire nella condotta criminale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 3 del primo comma dell'articolo 146 del codice penale e l'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale non si applicano nei casi di manifesta pericolosità sociale dimostrati dalla reiterata condotta criminale del soggetto che abbia già fruito dei benefici di cui ai medesimi articoli. La custodia cautelare in carcere ovvero l'esecuzione della pena sono disposte presso apposite strutture specializzate.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3238
Lire 500